

## AZIONE DEL COMMISSARIATO

### Avviamento di agronomi coloniali nei paesi transatlantici. —

Il Commissariato generale dell'emigrazione istituì nel 1922, in via di esperimento a Portici, Palermo e Padova, tre corsi coloniali per giovani agronomi, accuratamente selezionati, col proposito di preparare coloni pionieri atti a formare in terre vergini di paesi nuovi una larga rete di nuclei direttivi, intorno ai quali sia possibile raggruppare le nostre masse contadinesche emigranti ed organizzare così una vasta colonizzazione economicamente ed etnicamente italiana.

L'esperimento diede risultati assai soddisfacenti; 43 giovani agronomi, pieni di entusiasmo per l'abbracciata carriera coloniale, aventi solidità di carattere, buona conoscenza delle lingue e degli usi dei paesi d'immigrazione, ove intendevano recarsi, e ben sviluppate attitudini d'intelligenti organizzatori, nonché pratica capacità manuale anche per i più umili lavori agricoli e meccanici, ottennero, per vero merito, nella primavera del 1923, il diploma di coloni pionieri.

Nello stesso anno nove di questi poterono partire col solo aiuto del viaggio gratuito concesso dal Commissariato dell'emigrazione, e quattro si diressero al Brasile, dove, perchè appartenevano a famiglie agiate poterono coi propri mezzi affrontare il primo periodo di prevedibile disoccupazione; altri quattro si diressero in Argentina, in Eritrea ed in Georgia, perchè già in possesso di buoni offerte d'impiego; ed uno infine, perchè, in considerazione delle sue eccezionali attitudini, di cui diede luminosa prova agli esami finali del corso, poté ottenere dal Ministero dell'economia nazionale una borsa di studio di 20.000 lire che gli permise di recarsi nella Repubblica dell'Equatore.

Tutti questi hanno attualmente buone situazioni economiche ed in specie l'ultimo, geometra Emilio Fabi di Roma, che, raggiunta appena ventenne a soli 8 mesi dalla sua partenza dall'Italia una posizione finanziariamente e moralmente elevata, ha voluto con gesto degno di speciale segnalazione, mettere a disposizione di qualche altro giovane desideroso di tentare all'estero la propria fortuna, circa la metà della borsa concessagli, che aveva ancora disponibile presso il Commissariato dell'Emigrazione.

Per provvedere all'espatrio dei 34 diplomati residuali, privi di mezzi propri finanziari o di già assicurate occasioni d'impiego, fu precipua cura del Commissariato stesso di farsi promotore della istituzione di un Patronato per l'emigrazione agricola, con lo scopo di concedere a questi giovani delle sovvenzioni di espatrio sotto forma di prestiti gratuiti sull'onore.

Con la collaborazione preziosa ed autorevolissima di S. E. il Senatore Scialoja, e mercè sottoscrizione aperta dal Commissariato generale dell'emigrazione con L. 50.000 ed a cui presero parte gli Istituti di Emissione ed altri importanti Enti finanziari, il Patronato poté formarsi ed essere costituito in Ente morale nel dicembre 1923, sotto la presidenza dello stesso Senatore Scialoja.

Coi fondi raccolti, che ammontarono a L. 400.000, è stato possibile assegnare 20 sovvenzioni di espatrio di L. 20.000 ciascuna.

Degli aggiudicatari, 11 partirono per il Nord dell'Argentina alla fine del mese di aprile u. s. e gli altri 9 sono ora in viaggio per i paesi di destinazione o prossimi ad imbarcarsi.

A tutti il Commissariato ha poi anche concesso il viaggio gratuito.

Il Senatore Scialoja con un suo importante rapporto ha dato conto in questi giorni dell'attività svolta dai primi 11, partiti per il Nord dell'Argentina.

Per la loro equilibrata cultura teorica e pratica, l'elevato spirito coloniale e la buona conoscenza della lingua e degli usi del paese, essi fecero subito ottima impressione negli ambienti coi quali presero contatto, e alcuni emigrati italiani, che in quel paese hanno preminenti posizioni finanziarie e sociali, accordarono loro per acquisto di terre colonizzabili a Santiago del Estero, nel Chaco ed a Misiones, rilevanti prestiti fiduciarî a miti condizioni, e pei quali giudicarono sufficiente garanzia i titoli che professionalmente e moralmente li qualificano, e cioè il diploma di colono pioniere del Commissariato generale dell'Emigrazione ed il prestito gratuito di espatrio loro accordato dal Patronato per l'emigrazione agricola.

Ora i detti 11 agronomi hanno già iniziati nei grossi lotti di terreni acquistati i lavori agricoli per la coltivazione del cotone.

Il Patronato, senza attendere la restituzione delle somme mutate, provvederà all'espatrio dei residuali 14 diplomati, che con insistenza richiedono di poter raggiungere i loro fortunati compagni nel Nord dell'Argentina, regione questa che presenta qualche possibilità di utile impiego così per agronomi come per braccianti agricoli.

**Accordi internazionali in materia di assistenza e di tutela degli emigranti.** — L'azione di tutela e di assistenza degli emigranti esercitata dallo Stato per mezzo del Commissariato generale della emigrazione, si è largamente esplicata, nel campo internazionale, mediante la stipulazione di numerosi trattati e accordi concernenti i problemi che derivano dal fenomeno emigratorio.

A prescindere da pochissimi atti internazionali riguardanti soprattutto l'ammissione degli indigenti alla gratuita assistenza, specialmente medica e ospitaliera, nel paese di immigrazione (accordi coll'Austria del 25 giugno 1896, col Belgio del 24 gennaio 1880, colla Bulgaria del 21 ottobre 1880, colla Germania dell'8 agosto 1873, col Principato di

Monaco del 20 luglio 1871, colla Svizzera del 6 ottobre 1865 ecc.), sono ben pochi gli atti stipulati, anteriormente alla creazione del Commissariato dell'emigrazione, fra l'Italia e le altre Potenze, che riguardino l'emigrazione considerata a sè, quale fatto internazionale che dà origine a rapporti, di ordine giuridico e pratico a un tempo, fra paese di emigrazione e paese di immigrazione. Le clausole, contenute in molti Trattati di commercio e Convenzioni Consolari e di stabilimento riguardanti i connazionali residenti all'estero, si limitano generalmente ad affermare, sulla base della reciprocità, il principio generico della eguaglianza di trattamento dei sudditi delle due parti contraenti per ciò che attiene al godimento dei diritti civili e della libertà personale.

Iniziata col 1901 l'attività del Commissariato generale della emigrazione, cambia radicalmente il carattere degli accordi internazionali riflettenti il fenomeno emigratorio e i problemi da esso derivanti. Le stesse clausole inserite in accordi di carattere generale non si limitano più ad affermare genericamente il diritto degli immigranti alla parità di trattamento coi nazionali, ma si fanno più particolareggiate e inseriscono nel quadro dei Trattati di commercio e delle Convenzioni Consolari il fatto specifico della emigrazione, affermando il principio della validità dei contratti di lavoro e di arruolamento, impegnando le parti contraenti alla ulteriore stipulazione di accordi concernenti l'emigrazione, l'applicazione agli immigrati della legislazione sociale ecc. Così ad esempio, il trattato di commercio con Cuba del 29 dicembre 1903, art. 7 e 25; la convenzione consolare col Guatemala del 13 novembre 1905, art. 10, 15 e 16; l'accordo addizionale cogli Stati Uniti del 25 febbraio 1913, art. 1; il trattato di commercio colla Cecoslovacchia del 23 marzo 1921, art. 35; la convenzione consolare colla Polonia del 12 maggio 1922, art. 16; il trattato di commercio colla Russia del 7 febbraio 1924, art. 4; la convenzione di stabilimento coll'Albania del 29 febbraio 1924, art. 1; la convenzione consolare coll'Albania del 29 febbraio 1924, art. 14, 15.

Accanto a queste stipulazioni, ha inizio la serie degli accordi consacrati esclusivamente a un problema o a un gruppo di problemi derivanti dal fenomeno migratorio. Ad esempio, in materia di infortuni sul lavoro e delle relative assicurazioni e indennità la convenzione colla Francia del 9 giugno 1906, quella coll'Ungheria del 19 settembre 1909, quella colla Germania del 31 luglio 1912 (concernente anche l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e per i superstiti), quella coll'Argentina del 26 marzo 1920. l'accordo colla Svezia del 12 luglio-28 agosto 1920; sulla trasmissione dei risparmi degli emigranti, l'accordo colla Francia del 15 aprile 1904, integrato dalla convenzione addizionale 20 gennaio 1905; sulla cittadinanza, la convenzione col Nicaragua del 20 settembre 1917; sulla protezione legale degli immigrati, quella colla Francia del 15 aprile 1904; quella colla Jugoslavia del 6 aprile 1922; quella di pari data coll'Ungheria sulla protezione dei minorenni; l'ac-

cordo colla Francia del 15 giugno 1919 ; sulle pensioni operaie, la convenzione colla Francia del 9 agosto 1910 ; sulla ammissione ai sussidi di disoccupazione, l'accordo del marzo 1921 colla Svizzera.

Infine, accanto a questa già larga serie di accordi di carattere speciale e delimitato, ha inizio la stipulazione di atti di una portata più vasta miranti a regolare tutto l'insieme dei rapporti di fatto e di diritto derivanti dallo scambio internazionale dei lavoratori. Sono questi i così detti Trattati di Lavoro, il primo dei quali fu concluso colla Francia il 30 settembre 1919. Ad esso hanno fatto seguito quello col Lussemburgo dell'11 novembre 1920, e la Convenzione per l'emigrazione e il lavoro col Brasile dell'8 ottobre 1921.

Questa rapida e sommaria enumerazione di atti internazionali mostra quale sia stata l'attività spiegata dall'Italia, per mezzo degli organi preposti alla tutela della emigrazione, nel campo, ancora vasto ed aperto, degli accordi coi paesi verso i quali si dirige la nostra mano d'opera.